



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 2/25/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVI TV ITALIANE S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “TRS” CANALE LCN 90) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA 353/11/CONS (CONTESTAZIONE C.R.C. PIEMONTE N. 2/2024 - PROC. 24/24/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media*”;

audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Piemonte;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Piemonte l'esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti*”;

dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione diffusa dal fornitore del servizio media audiovisivo “TRS” sul canale LCN 90 nella settimana compresa tra il 15 ed il 21 settembre 2024, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 2/2024 del 10 ottobre 2024 (prot. CRC n. 22844/2024/A305A-CR), ha contestato alla società SVI TV Italiane S.r.l. titolare di detto servizio quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla Delibera 353/11/CONS per aver trasmesso sul canale LCN 90 nel periodo sottoposto a monitoraggio, al netto di ripetizioni e immagini fisse, programmi identificati dal marchio TRS per meno di 24 ore settimanali;
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 bis, comma 4 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver omesso di indicare, nelle trasmissioni di televendita relative ai marchi “Castignoli” e “Passatempo”, la ragione sociale, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA del venditore, sia nel corso della messa in onda, sia nel cartello apparso in apertura e chiusura delle televendite, recante unicamente i riferimenti della società Publirose S.r.l. risultata iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, quale Fornitore di servizi di media audiovisivi titolare di LCN e relativi marchi.

2. Deduzioni della società

La società SVI TV Italiane S.r.l., cui il citato atto di Contestazione n. 2/2024 del 10 ottobre 2024 è stato notificato in pari data, con nota del 6 novembre 2024 (prot. CRC n. 26115/2024/A0305A-CR), ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- i fatti contestati sono accaduti per errori materiali del tecnico preposto alla costruzione e messa in onda del palinsesto, rimosso successivamente dall’incarico per aver disatteso le disposizioni dell’Editore;
- la società SVI TV Italiane S.r.l. sta valutando l’adozione di un Regolamento aziendale per assicurare che il comportamento da parte dei tecnici addetti al caricamento dei supporti audiovisivi relativi alle televendite nonché la realizzazione dei palinsesti da

mandare in onda risultino conformi alle disposizioni in materia di obblighi di programmazione;

- il servizio media audiovisivo “TRS” risulta accessibile solo ad un’utenza limitata per lo più fidelizzata o saltuaria in quanto viene diffusa solo su parte del Piemonte (bacini provinciali di Asti, Cuneo e Torino) e su una numerazione automatica molto elevata (LCN 90) che rende particolarmente difficile la sintonizzazione del canale con la tecnica dello “zapping”;

- si chiede che la eventuale sanzione venga contenuta al minimo in quanto andrebbe ad incidere fortemente sulla decisione della società di proseguire o meno l’irradiazione delle trasmissioni di “TRS” nel bacino di utenza del Piemonte, considerata l’eccessiva onerosità dei costi per l’acquisto della capacità trasmissiva rispetto ai ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Piemonte, con Delibera n. 38-2024 dell’11 dicembre 2024, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla Delibera 353/11/CONS e delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, comma 4 dell’Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP. Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione e della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata unicamente la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7, dell’allegato A) alla Delibera 353/11/CONS per i seguenti motivi:

- quanto alla programmazione settimanale di “TRS” nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 settembre 2024, la circostanza addotta dalla società SVI TV Italiane S.r.l. - secondo la quale l’inadempienza rilevata nell’atto di Contestazione n. 2/2024 del CO.RE.COM. Piemonte (trasmissione di programmi per 7 ore, 28 minuti e 47 secondi al netto di ripetizioni e immagini fisse) sarebbe accaduta per errori materiali del tecnico preposto alla costruzione e messa in onda del palinsesto - non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che “*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali*” e che “*ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse*”. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest’ultimo l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri



il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento degli obblighi si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della società che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione mandata in onda, accorgimento la cui adozione, del resto, la stessa ha dichiarato di voler adottare solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Piemonte. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, si rileva dimostrata da parte della società SVI TV Italiane S.r.l. la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla Delibera 353/11/CONS;

- quanto alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 4, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nell'osservare preliminarmente che quest'ultimo prevede, tra l'altro, che durante le trasmissioni di televendita "*debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA*", va rilevato che nel caso di specie ogni valutazione in merito alla condotta del fornitore di servizi media "*TRS*" non può prescindere dall'accertamento della natura delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, riguardanti i marchi "*Castignoli*" e "*Passatempo*". In proposito va osservato che le comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, pur essendo segnalate come "*televendita*", non possiedono le caratteristiche proprie di quest'ultima bensì quelle della "*telepromozione*", definita dall'art. 3, comma 1, lett. vv), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, come "*ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*". Alla luce della definizione fornita, non vi è dubbio che la pubblicità in questione sia da qualificarsi quale "*telepromozione*", dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere la vendita di determinati beni - c.d. "*invito a proporre*" - si esortano i telespettatori all'acquisto dei prodotti (per lo più orologi usati di lusso) mediante l'esibizione degli stessi e tramite specifici richiami di carattere promozionale, comunque privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva. Le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione presentano infatti una diversità strutturale-sostanziale rispetto alle *televendite* poiché perseguono il fine promozionale mediante un semplice messaggio di contenuto

persuasivo-informativo, che in quanto tale risulta privo dell'elemento qualificante delle *televendite* che, nella definizione fornita dal TUSMA, consistono nelle “*offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni*” e rappresentano “*un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale, trattandosi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall'articolo 1336 c.c*” (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014). Nel caso di specie, sebbene sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*televendita*”, non si riscontra la trasmissione di inviti rivolti ai telespettatori a utilizzare in diretta specifiche numerazioni telefoniche per acquistare i prodotti esibiti, né i presentatori delle *telepromozioni* manifestano la volontà di vincolarsi a dare esecuzione ad una proposta di contratto nei confronti di quanti, fra il pubblico in ascolto, dichiarassero eventualmente di accettarla, perfezionando in tal modo il contratto di scambio. Infatti, nel corso delle trasmissioni il prezzo dei beni presentati non viene quasi mai esplicitato né quest'ultimo viene indicato all'utenza in modo chiaro e univoco mediante scritta sul teleschermo. I conduttori delle *telepromozioni* in esame si limitano a mostrare e descrivere gli oggetti posti in vendita ai fini di un'eventuale transazione da concludersi, tuttavia, al di fuori dello spazio televisivo attraverso il quale la comunicazione commerciale è diffusa. Mentre, infatti, in sovrimpressione appare l'invito a contattare l'esercizio commerciale in orario d'ufficio, i telespettatori vengono esortati a recarsi personalmente in negozio ai recapiti indicati sul teleschermo, nonché informati che il programma non è trasmesso in diretta e costituisce per gli esercenti un semplice “*biglietto da visita*”. In conclusione, l'accertata natura di “*telepromozione*” dell'emesso televisivo costituisce ex se ragione per escludere l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5-bis, comma 4, allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP che mira a disciplinare esclusivamente, sotto l'aspetto contenutistico, la fattispecie della “*televendita*” e conseguentemente risulta del tutto inconferente il riferimento ad essa compiuto nell'atto di Contestazione n. 2/2024 del 10 ottobre 2024 del CO.RE.COM. Piemonte;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Piemonte con atto di Contestazione n. 2/2024 del 10 ottobre 2024 limitatamente alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo “*TRS*”, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla Delibera 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla Delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquaranta-

nove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società SVI TV Italiane S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la violazione riscontrata risulta limitata ad una sola settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2023, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 608.000,00 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società SVI TV Italiane S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "TRS", con sede legale in Basiglio (MI), via A. Vivaldi - Res. Larici n. 351, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla Delibera 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

legge n. 689/1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 2/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 2/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella